Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2 maggio 2006

Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2006, n. 112

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

0

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alle terre e alle rocce da scavo;

Visto l'art. 266, comma 7, del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede la semplificazione delle procedure amministrative relative le rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensione la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica alle rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i seimila metri cubi, con esclusione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

- 1. Fermo restando che i materiali di cui all'art. 1, comma 1, non costituiscono rifiuti, ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che l'impresa titolare del cantiere da cui derivano i materiali di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto invii alla Agenzia regionale o della Provincia autonoma per la protezione dell'ambiente, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attivita' di escavazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445/2000, che attesti che nell'attivita' di escavazione non sono state impegnate sostanze o metodologie inquinanti e dalla quale risultino, con le modalita' riportate in allegato, le seguenti informazioni:
 - a) individuazione del cantiere di produzione dei materiali;
 - b) quantita' complessiva dei materiali estratti;
- c) individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con indicazione della quantita' di materiali ad essi destinati.
- 2. Nel caso non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, nella comunicazione di cui al primo comma dovra' essere indicato il sito di deposito, che potra' essere anche esterno al luogo di produzione. La comunicazione andra' integrata con l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo almeno sette giorni prima dell'impiego. Qualora l'impiego dovesse essere procrastinato per oltre dodici mesi, l'impresa titolare del cantiere ne da' notizia alla Provincia nel cui territorio e' situato il deposito, la quale puo' disporne lo sgombero con motivata disposizione.
 - 3. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' richiesta ove le terre

- e le rocce da scavo siano impiegate nello stesso cantiere che le ha prodotte.
- 4. Copia della documentazione di cui al primo comma deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere.

Art. 3.

1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
 - Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
 - Il Ministro delle attivita' produttive Scajola
 - Il Ministro della salute (ad interim)
 Berlusconi

Allegato

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 266, comma 7 Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto nato il domiciliato per la carica a in nella sua qualita' di legale rappresentante pro-tempore di

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni sara' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato attesta

- che le terre e rocce da scavo provengono dal cantiere localizzato in di cui al titolo abilitativo/al contratto di appalto (altro....), la cui produzione globale dei predetti materiali non supera i 6000 mc;
- che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006;
- che per l'escavazione non sono impiegate sostanze o metodologie inquinanti;
- che le terre e rocce oggetto della comunicazione sono destinate ad essere riutilizzate per la/e seguente/i opera/e (barrare la dizione di interesse):

reinterri

riempimenti

rilevati

macinati

riempimento di cave coltivate

ricollocazione in altro sito per rimodellazione ambientale autorizzata da

Siti di destinazione:

(se il sito di destinazione non e' ancora determinato, indicare il luogo di deposito; la dichiarazione andra' poi integrata con i dati effettivi almeno sette giorni prima dell'impiego);

- che la/e suddetta/e opera/e e/sono autorizzata/e

(indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio, ovvero, in caso di opera pubblica, il nominativo della stazione appaltante;

in	caso	di	opera	per	la	quale	non	e'	richiesto	alcun	titolo
abilitativo indicare				«opera non soggetta ad autorizzazione».							
				-		55					
Luo	go			data							
									Firma		